



COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

*Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 30.07.2026
In vigore dal 30.07.2026*

Indice

Art. 1 – Definizioni.....	3
Art. 2 – Finalità	3
Art. 3 – Gestione degli impianti	4
Art. 4 – Criteri di assegnazione in uso.....	5
Art. 5 – Programmazione annuale	6
Art. 6 – Manutenzione.....	6
Art. 7 – Controllo.....	6
Art. 8 –Sospensione delle concessioni o assegnazioni in uso.....	6
Art. 9 – Sanzioni, revoca e risoluzioni delle concessioni o assegnazioni in uso	7
Art. 10 – Disposizioni finali.....	7

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a) per Comune o ente, il Comune di Caerano di San Marco;
- b) per impianto sportivo, un immobile opportunamente attrezzato per lo svolgimento di attività sportiva;
- c) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta sia a livello ricreativo per favorire l'aggregazione sociale che amatoriale, agonistico o professionistico;
- d) per attività scolastica, l'attività relativa ai gruppi scolastici suddivisi in classi di alunni delle scuole primarie e secondarie;
- e) per servizio di rilevanza economica, la gestione di un impianto che permette la copertura dei costi di gestione attraverso un corrispettivo economico di mercato;
- f) per concessione di servizi, il contratto di gestione dell'impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste con introito diretto del concessionario delle tariffe comunali per l'uso dell'impianto;
- g) per concessionario il gestore cui è affidata la gestione dell'impianto con contratto di concessione di servizi;
- h) per uso associativo, il soggetto giuridico titolare di un diritto, di natura temporanea o continuativa, di utilizzo dell'impianto;
- i) assegnatario in uso o utilizzatore, il soggetto che utilizza in base ad assegnazione duratura o temporanea l'impianto sportivo;
- j) per appalto di servizi, attività di gestione dell'impianto resa direttamente a favore dell'ente, in assenza di rischio operativo;
- k) per tariffe, gli importi che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune o al gestore in base alla forma di gestione stabilita.

Art. 2 – Finalità

La promozione dello sport è una delle finalità istituzionali del Comune di Caerano di San Marco.

Lo sport rappresenta uno strumento di socializzazione che educa al rispetto altrui e all'inclusione sociale che giova alla salute del corpo, in armonia con l'art. 33 comma 4 della Costituzione.

Il Comune favorisce la pratica sportiva volta all'integrazione dei cittadini con accesso da parte di tutti senza distinzione di genere, orientamento, religione, abilità e condizione sociale.

L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività ed è, quindi, aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.

Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature sono destinati all'uso pubblico per la massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e delle scuole per la promozione e per la pratica dell'attività sportive.

Nell'ambito delle finalità suddette, il Comune di Caerano di San Marco considera di primaria importanza le pratiche sportive a favore di disabili e anziani, di preadolescenti e adolescenti e l'attività sportiva rivolta alle scuole; ulteriore attenzione dell'ente è poi riservata all'attività agonistica organizzata da organismi riconosciuti dal CONI.

Art. 3 – Gestione degli impianti

La gestione degli impianti sportivi è improntata all'efficienza economica e alla valorizzazione del servizio.

Il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale attribuisce, sulla base dell'istruttoria degli uffici comunali competenti, la rilevanza economica o meno di un impianto sportivo e ne stabilisce la modalità di gestione.

In caso di impianto di rilevanza economica, il Consiglio Comunale indicherà come modalità di gestione esternalizzata la concessione di servizi, mentre in caso impianto sportivo privo di rilevanza economica l'assegnazione della gestione tramite appalto; in entrambi i casi resterà comunque possibile per l'ente decidere una gestione in amministrazione diretta o economia con personale comunale.

Le gestioni esternalizzate, ai sensi di legge, saranno preferenzialmente assegnate a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso, previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

Il Comune, qualora dichiara l'assenza di rilevanza economica dell'impianto, potrà comunque decidere per l'uso associativo dell'impianto mediante concessione strumentale del bene pubblico individuando un'associazione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità.

Nell'assegnazione della gestione degli impianti potranno essere valorizzati, nel rispetto delle procedure di legge, interventi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento dell'immobile e delle strutture comunali, al fine di conseguire un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale, in esecuzione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, secondo una prospettiva di gestione "partecipata".

La Giunta Comunale formula gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi comunali e definisce annualmente le tariffe per l'utilizzo degli stessi.

Le modalità di gestione ed utilizzo dell'impianto saranno disciplinate da una convenzione contenente l'indicazione dei reciproci impegni che, in particolare, potrà prevedere, tra l'altro:

- a) la durata della convenzione;
- b) le attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- c) la programmazione dell'uso ai sensi dell'art. 5;
- d) la gestione delle attività connesse (ristoro e bar);
- e) le modalità di applicazione delle tariffe con eventuali agevolazioni definite dall'ente;
- f) gli obblighi di servizio a favore della collettività;
- g) il piano di manutenzione ordinaria e cura dell'impianto;
- h) le forme di controllo da parte dell'ente;
- i) l'obbligo per il concessionario di redigere annualmente un rendiconto economico finanziario della gestione;
- j) l'adempimento di quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008;
- k) un eventuale canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario o dell'utilizzatore;
- l) la misura e le modalità di pagamento da parte del concessionario delle utenze e dei consumi.

Gli uffici comunali provvedono all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale ed esercitano ogni altro compito gestionale previsto dal regolamento o dalla convenzione.

Art. 4 – Criteri di assegnazione in uso

In caso di amministrazione diretta da parte dell'ente degli impianti sportivi, gli uffici comunali provvedono alla programmazione, organizzazione e assegnazione degli spazi per le attività praticate negli impianti sportivi.

In caso di gestione externalizzata o di utilizzo associativo, il gestore dovrà garantire che l'uso degli impianti sportivi in gestione sia aperto a tutti i cittadini e a tutte le società e associazioni sportive.

L'assegnazione degli spazi in amministrazione diretta da parte del Comune o da parte del gestore incaricato dovrà essere effettuata all'insegna dei seguenti criteri:

- a) imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
- b) valorizzazione delle attività agonistiche, anche locali, garantendo gli spazi utili di cui l'ente dispone per lo svolgimento di gare e allenamenti, anche in considerazione dei risultati sportivi ottenuti;
- c) valorizzazione delle attività sportive dilettantistiche e amatoriali, anche locali e a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
- d) garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani e i meno giovani;
- e) l'adeguatezza dell'impianto in relazione alla disciplina sportiva.

Le domande di assegnazione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui al precedente articolo, dovranno essere presentate agli uffici comunali, o al gestore mediante compilazione di un modello unificato che sarà reso disponibile nel sito web istituzionale.

Le domande di durata di un anno o più, dovranno pervenire agli uffici comunali entro il 30 agosto di ciascun anno, mentre quelle per l'uso temporaneo dovranno essere presentata almeno 15 giorni prima della data richiesta; in caso di uso associativo dell'impianto sportivo o di gestione in concessione sarà possibile esclusivamente presentare domande per l'uso temporaneo degli impianti.

Alle società o alle associazioni che, alla scadenza di precedenti assegnazioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto, non sarà consentito l'uso degli impianti.

In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- a) attività agonistica e relativo livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali);
- b) società, associazioni o gruppi che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti residenti nel comune di Caerano di San Marco;
- c) attività svolta per il settore giovanile, per adulti anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
- d) società, associazioni o gruppi che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dovrà dare tempestiva comunicazione scritta all'ente con preavviso di almeno due mesi.

Art. 5 – Programmazione annuale

Il concessionario è tenuto a trasmettere al Comune, entro il 30 agosto di ogni anno, il piano di utilizzo dell'impianto per la stagione sportiva successiva, con l'indicazione dettagliata della suddivisione oraria degli spazi.

Il piano dovrà specificare, per ciascuna fascia oraria, le attività previste e i soggetti utilizzatori. Le fasce orarie non assegnate o non utilizzate dal concessionario sono considerate nella disponibilità del Comune.

Il Comune d'intesa con il concessionario, può assegnare tali spazi e strutture ad altri soggetti, al fine di garantire la massima fruizione dell'impianto e la promozione dell'attività sportiva sul territorio.

Eventuali modifiche al piano di utilizzo dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ufficio preposto.

Art. 6 – Manutenzione

L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, secondo le modalità e le caratteristiche definite nell'atto di convenzione.

Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.

Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva del Comune, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. Il Comune potrà altresì sempre richiedere il ripristino della situazione precedente ai lavori, a cura e spese del concessionario stesso.

Le attrezzature o beni mobili presenti negli impianti saranno presi in consegna dai concessionari o dagli utilizzatori e utilizzati con cura, diligenza e perizia con assunzione di ogni responsabilità da parte degli stessi nei confronti del Comune e dei terzi e le convenzioni d'uso degli impianti prevederanno le condizioni per eventuali sostituzioni.

Art. 7 – Controllo

L'utilizzatore e il concessionario della gestione sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente regolamento, alla corretta utilizzazione dell'impianto secondo il canone del buon padre di famiglia.

L'Ufficio preposto vigilerà sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi, senza che l'attività di controllo e vigilanza implicino alcuna responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori che restano in capo all'utilizzatore o al concessionario.

Art. 8 –Sospensione delle concessioni o assegnazioni in uso

È nelle facoltà dell'ente sospendere le assegnazioni in uso o concessioni degli impianti sportivi, in caso di necessità e per lo svolgimento di manifestazioni di particolare importanza promosse dal Comune, per improrogabili interventi di manutenzione straordinaria, per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili con provvedimento motivato.

In tali casi gli assegnatari o i concessionari non dovranno corrispondere le tariffe dovute per l'utilizzo o la gestione dell'impianto per il periodo di sospensione.

L'ente potrà revocare ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 le assegnazioni in uso, nonché quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
- b) abbiano violato le disposizioni contenute nella convenzione di assegnazione o le norme del presente regolamento;
- c) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

Art. 9 – Sanzioni, revoca e risoluzioni delle concessioni o assegnazioni in uso

Nei casi in cui si riscontri il permanere di inadempienze già formalmente contestate quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, variazione dell'uso dell'impianto rispetto all'originaria destinazione d'uso, mancata effettuazione della manutenzione ordinaria o ulteriori mancanze rispetto agli impegni assunti dal gestore o dall'utilizzatore dell'impianto previsti nella convenzione per l'assegnazione o gestione dell'impianto, la stessa potrà prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, commisurate alla gravità delle inadempienze stesse.

La convenzione di gestione o assegnazione in uso degli impianti sportivi potrà prevedere inoltre delle clausole di risoluzione automatica ex art. 1456 c.c., in particolare circa il mancato pagamento del rimborso delle utenze o delle tariffe orario con ritardi superiori a 90 giorni dalla notifica del pagamento, ovvero per una gestione tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti o per la mancata manutenzione ordinaria nei tempi previsti con conseguente pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti.

I concessionari e gli utilizzatori ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva procedura per l'assegnazione di impianti.

Art. 10 – Disposizioni finali

Le concessioni e le convenzioni relative agli impianti sportivi in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dai rispettivi atti fino alla loro naturale scadenza, salvo recesso o risoluzione intervenute anticipatamente.

Il Comune potrà, in accordo con i gestori, procedere all'aggiornamento o alla revisione delle convenzioni vigenti, al fine di renderle coerenti con i principi e le disposizioni del presente regolamento.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai campi all'aperto con attrezzature sportive non strutturate inserite nelle aree a verde pubblico e agli impianti destinati ad uso scolastico in orario curricolare. Restano ferme le disposizioni previste da normative statali e regionali vigenti in materia di impiantistica sportiva e sicurezza.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme previste dal Codice civile e le ulteriori fonti normative sovraordinate che, qualora contrastanti con il regolamento, ne determineranno la disapplicazione parziale o complessiva.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogati eventuali precedenti provvedimenti, incompatibili o in contrasto con lo stesso.